



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DALL' ANNO 2025 E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DAL 01.01.2025	Nr. Progr.	95
	Data	19/12/2024
	Seduta NR.	11

Adunanza *ORDINARIA* Seduta *PUBBLICA* in data 19/12/2024

Il *PRESIDENTE* ha convocato il *CONSIGLIO COMUNALE* nella solita sala delle adunanze, oggi **19/12/2024** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di *PRIMA* Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
LANEVE MARINO	S	LUMIA SIMONE	S	TAVERNELLI SIMONETTA	S
FALZONE GIAMPIERO	S	CAPPELLETTI SIMONE	S	PARRILLA ISABELLA	N
GHERARDI LUCA	S	TAROZZI LUANA	S	MURGIA MATTEO	S
BORDENGA CLELIA	S	CAMPEGGI MATILDE	S		
CAFFARRI MARIA LINDA	S	SGAMBELLURI FEDERICO	S		
MATTIOLI OVIGLIO MARIA CLARA	S	NANETTI SARA	S		
PALTRINIERI FEDERICO	S	SUMMA VITO	S		
<i>Totale Presenti: 16</i>		<i>Totale Presenti in Colleg.: 0</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>	

Assenti Giustificati i signori:

PARRILLA ISABELLA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il *SEGRETARIO GENERALE* Dott.ssa *BEATRICE BONACCURSO*.

In qualità di *PRESIDENTE*, Sig. *MARINO LANEVE* assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Consiglieri:

LUMIA SIMONE, SUMMA VITO, MURGIA MATTEO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DALL' ANNO 2025 E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DAL 01.01.2025

Il Presidente passa alla trattazione del punto 7 all'ODG e cede la parola al Vicesindaco per l'illustrazione.

Il Vicesindaco, anche questo caso è stato dibattuto naturalmente in Commissione. Comincia a introdurre degli elementi del bilancio anche perché poi danno motivazione delle scelte che sono state fatte sulla parte della tassazione. Il bilancio del Comune di Calderara, previsioni 2025, mostra un trend delle entrate calante. Per quadrare il bilancio hanno fatto un'operazione di congelamento della spesa senza tagliare i servizi. Quindi hanno fatto con un lavoro molto attento sia degli uffici tutti, che ringrazia perché hanno cercato veramente di ottimizzare le spese, sia, come diceva in commissione, con un contributo importante al raggiungimento dell'obiettivo, che è venuto dal settore cultura. Un ripensamento, che va al discorso di prima, senza andare a togliere nulla, ma ad una definizione del budget di quello che si spende sia per le feste di piazza, sia per quanto riguarderà in prospettiva il nuovo bando della Casa della Cultura, sia dal settore dell'ambiente che ha fatto, per questo ringrazia per prima l'Assessore Caffarri e per quanto riguarda l'ambiente, ringrazia l'Assessore Bordenga che ha fatto un lavoro certosino rispetto alla definizione delle necessità di tutte le aree verdi andando veramente a misurarle personalmente punto per punto. Quindi, come diceva, un congelamento nei tre anni della spesa che si discosta di poco dell'assestato di quest'anno, ma un andamento delle entrate calante. La parte legata al trend dell'Imu l'hanno sterilizzata aumentando le aliquote. L'altra parte, che in grande parte deriva anche da una riduzione dei trasferimenti statali, che sono già espressi per 50.000,00 mila euro, ma che impatteranno fino a 380.000,00 euro sul 2027, sono dovuti andare a compensare con un aumento delle aliquote dell'Irpef.

Attualmente si ha la possibilità di avere ancora i quattro scaglioni, non sanno se questa possibilità, che era una deroga che c'era nella finanziaria dell'anno scorso, verrà restituita anche con la finanziaria di quest'anno, o se dovranno passare ai tre scaglioni. Perché, ricorda, l'aliquota IRPEF ha un paletto che è quello di replicare gli scaglioni che dà lo Stato per l'imposizione fiscale. L'Amministrazione ha mantenuto quindi la progressività con fatica. Hanno fatto anche un incontro con i sindacati che hanno approvato e apprezzato la manovra ed hanno mantenuto sia la progressività della aliquota, cercando di non danneggiare troppo i ceti più bassi e mantenuto l'esenzione a 15.000,00 euro. Anche in questo caso, nonostante questi aumenti, il Comune si attesta come uno dei Comuni che ha un'imposizione fiscale, per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, minore. Quasi tutti i Comuni che circondano Calderara hanno l'aliquota unica a 0,8%. Ci sono Comuni anche che non prevedono nessun tipo di esenzione. L'esenzione a 15.000,00 euro ce l'hanno in pochissimi Comuni e soprattutto crede, poi magari qualcuno lo smentirà, ma guardando il panorama che si ha attorno non c'è nessun Comune che ha l'esenzione a 15.000,00 euro avendo le tariffe progressive. Quindi crede che, anche da questo punto di vista, è un risultato che si era riusciti a portare a casa solo e soltanto grazie a un lavoro molto importante che è stato fatto sul lato del contenimento della spesa.

Aperto il dibattito, chiedono di intervenire nel seguente ordine:

- la Consigliera Nanetti, Capogruppo di "Calderara in Comune" spiega che la presentazione del Vicesindaco ha mostrato un lato della predisposizione di queste aliquote. L'altro lato che le preme evidenziare è che c'è stato un significativo irrigidimento, soprattutto per la prima e la seconda fascia con redditi più bassi, dove si è visto, e questa cosa è stata affrontata comunque anche durante la commissione. Lei non è intervenuta, però hanno rilevato come per i redditi che registrano un valore di 15.000,00 euro l'aumento sia stato più che significativo. Se è vero che tutti i redditi al di sotto dei

15.000,00 euro sono esenti, bene quello che ha detto il Vicesindaco. Nel momento in cui si raggiunge invece la quota dei 15.000,00 euro, quindi la differenza infinitesimale sotto il profilo della capacità di consumo, sotto il profilo della capacità che un soggetto ha di sostenersi o eventualmente di sostenere anche altri, c'è stato un significativo aumento rispetto alla precedente aliquota, dallo 0,35, quindi un salto in avanti molto importante, che va a danneggiare una popolazione sostanzialmente che vive una condizione anche di deprivazione economica. Capisce che da qualche parte è necessario mettere il punto, cioè il salto, però in questo caso il salto è molto molto significativo. E' un salto che passa dallo a una quota importante. E' stata posta anche una domanda in Commissione specifica sul numero di soggetti che rientrano in questa categoria. Le pare di ricordare che il numero non fosse significativo, ma ancora una volta si avvale della preziosa presenza della dirigente in sala per condividere anche queste informazioni. Così che tutto il Consiglio possa assumere una decisione che sia consapevole rispetto ai dati;

- Il Vicesindaco risponde che la Consigliera Nanetti ricorda bene che l'aliquota prima era lo 0,35, che era un unicum in tutto il panorama provinciale, per non dire oltre perché non lo sa, però era veramente una aliquota che non esisteva in nessun altro Comune. La scelta è stata anche determinata dal fatto che non sanno, come diceva prima, se la finanziaria nuova gli permetterà di tenere le quattro aliquote. Nell'ipotesi di dover accorpate la prima e la seconda aliquota senza per questo stravolgere il bilancio, senza che questo comporti degli ammanchi di cassa o viceversa tenere le altre aliquote più alte per prevenire questo ammanco di cassa, hanno tenuto l'aliquota, la prima e la seconda aliquota, si vede che hanno un decimale di differenza, ma è un decimale dovuto al fatto proprio che doveva mettere necessariamente nel programma due aliquote differenti, ma che qualora il Governo imponga di adeguarsi alle classi di reddito che sono previste dall'irpef Nazionale non stravolge il bilancio comunale. Questa è stata anche la motivazione. Il Comune si attesta ancora oggi a delle aliquote che sono mediamente più basse di quello che è il panorama provinciale. 15.000,00 euro non ce l'ha nessun Comune, tra quelli che lui ha monitorato, che ha le aliquote progressive. Quasi tutti i Comuni hanno lo 0,8. Molti Comuni hanno anche lo 0,8 per tutti. Avendo delle classi di esenzione più basse e questo si può confrontare anche in Terre d'Acqua - non gli piace nominare degli altri Comuni - però ci sono Comuni che hanno lo 0,8 senza esenzione. E' stato, anche da questo punto di vista, uno sforzo e il fatto che, ha cercato di spiegarlo in Commissione, ci si sia stato questo salto dovuto appunto a questo meccanismo della finanziaria, in altro modo avrebbero dovuto aumentare di più le altre. Gli sembrava che in questo modo si garantisse anche la quadratura di tutto il bilancio;

- il Consigliera Lumia del Gruppo "SiAmo Futuro", ritiene che la spiegazione che ha fatto il Vicesindaco Gherardi è assolutamente doverosa e molto chiarificatrice dei numeri che sono stati presentati. Effettivamente quando si leggono due numeri dove c'è un aumento dallo 0,35 allo 0,70 è chiaro che può immediatamente scattare il campanello di un aumento molto importante. Però qui, oltre alle spiegazioni che ha fatto il Vicesindaco, c'è il tema di cui si è parlato in tutto questo Consiglio, ma anche in altri precedenti, dei servizi. Perché se a fronte di un aumento nella tassazione c'è poi la possibilità di continuare ad avere dei servizi molto efficaci e che aiutano in tanti aspetti della vita di tutti i giorni e di tutto l'anno, ecco che questo aumento viene bilanciato e anzi sorpassato in termini di benefici alla qualità della vita. Non crede abbia senso intestardirsi su un perenne mantenimento delle stesse tariffe a fronte di una situazione generale che cambia, e a fronte del fatto che c'è la necessità, secondo lui, prevalente di mantenere determinati servizi. Al di là della questione tecnica che spiegava il Vicesindaco riguardo al fatto che non si è sicuri se si potranno mantenere i quattro scaglioni. Però gli sembra che, appunto, non sia giusto intestardirsi perennemente sul mantenimento di determinate tariffe, anche se purtroppo causano degli aumenti, quando a fronte di questo c'è un mantenimento e a volte anche un importante miglioramento dei servizi proposti;

- la Consigliera Nanetti ha chiesto la parola solo perché voleva questo dato e sa che forse sta per arrivare. Fa una precisazione a quello che ha presentato il Consigliere Lumia. Concorda che non sia

né opportuno né giusto valutare un dato come valido per sempre. Ovviamente le condizioni cambiano e cambiano anche quindi le percentuali, le valutazioni sulle aliquote. In questo caso l'addizionale comunale Irpef. E' vero anche però che, se si vogliono guardare i servizi e forse va bene fare tutto insieme - adesso si rimangia quello che ha detto in ufficio di presidenza, ma lo ha detto lei - si capisce anche che forse alcuni investimenti sui servizi potrebbero essere meglio orientati e su questo lei non si trova d'accordo. Quindi lei vede, leggendo insieme il dato offerta di servizi e aliquote, una parte della popolazione - e si riferisce in particolare alla popolazione fragile e alla popolazione anziana - che risente in maniera particolare di questa trasformazione;

- il Consigliere Paltrinieri, Capogruppo di "SiAmo Futuro", prende anche spunto della riflessione tecnica che si trovano a fare, della possibile uniformazione della aliquote. Ha ovviamente un grosso riflesso politico il fatto che il Governo Nazionale decida di equiparare più o meno tutti in un unico scaglione, facendo finta che alla fine tra ceti medio basso, medio, medio alto, possano usare tutti la stessa aliquota. Perché questo è un riflesso abbastanza importante di quello che viviamo della politica Nazionale. L'Amministrazione alla fine si trova ad avere veramente pochissimi elementi per differenziare quello che è l'aliquota sulle diverse classi di reddito del cittadino. Forse oggi se ne hanno quattro, domani tre, chissà addirittura si arriverà all'unica, tanto ricchi e poveri sono tutti uguali, prendono tutti lo stesso e usufruiscono allo stesso modo dei servizi. Ovviamente stava scherzando. Quindi questo è un impatto molto grosso che si trovano oggi a gestire. Se si fa questo aumento, come diceva il Consigliere Lumia poco fa, è proprio perché uno, come diceva il Vicesindaco, era un unico come la percentuale precedente, due, perché si vuole continuare a mantenere un certo standard di servizi;

- il Vicesindaco, cercando di dare una risposta alla richiesta della Capogruppo Nanetti: il simulatore che utilizzano per stimare il gettito gli dà anche la composizione delle varie classi. Naturalmente i dati da cui attingono sono dati vecchi di qualche anno. Quindi i numeri che le sta dando probabilmente non rispecchiano la situazione attuale. Però, per darle un metro, pensa che siano comunque utili. Nella fascia 0-15.000,00 mila euro, 2.985 dichiaranti, che non pagano l'addizionale. Tra questi ci sono circa 900 pensionati, 1.600 lavoratori dipendenti, più tutte le altre categorie. 3.734 sono nella fascia 15.000,00 e 28.000,00 euro di cui circa 2.000 lavoro dipendente, 1.500 pensionati. 2.852 nella fascia 28.000,00-50.000,00 euro, poco meno di 2.000 dipendenti e circa 835 pensionati. Oltre i 50.000, 805 dichiaranti circa, poco più della metà lavoratore dipendente e 150 reddito da pensione. Questo, ripete alla Consigliera Nanetti, va preso con le pinze perché si sta parlando di dati di qualche anno fa, però più o meno la composizione è questa.

Si rimanda alla registrazione della seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 95 DEL 19/12/2024

- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali"

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, c. 7, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022):

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

Tenuto conto che il D. Lgs 216/2023 aveva lasciato ai comuni diverse possibilità di scelta:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 95 DEL 19/12/2024

- i di confermare per il 2024 la medesima articolazione degli scaglioni e delle aliquote vigenti nel 2023, ossia mantenendo i 4 scaglioni di reddito del predetto anno;

Considerato altresì che il Disegno di Legge di bilancio 2025 al comma 2 dell'art.99 prevede che;

- *“Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.”*
- *Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

Preso atto che:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge;
- il Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2025/2027, di **MODIFICARE** le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo che le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 1, c. 2, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,71%
Oltre € 15.001 e fino a € 28.000	0,72%
Oltre € 28.001 e fino a € 50.000	0,77%
Oltre € 50.000	0,80%

una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

Quantificato presuntivamente un gettito tra un minimo di € 1.668.167,00 e un gettito massimo di € 2.038.875,00 dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *delle aliquote* e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Soglia esenzione (euro)	Scaglione da 0 a € 15.000,00 Aliquota (%)	Scaglione oltre 15.001,00 e fino a € 28.000,00 Aliquota (%)	Scaglione oltre € 28.001,00 e fino a € 50.000,00 Aliquota (%)	Scaglione oltre € 50.000,00 Aliquota (%)	Gettito minimo previsto dal simulatore	Gettito massimo previsto dal simulatore
15.000,00	0,71	0,72	0,77	0,80	€ 1.668.167,00	€ 2.038.875,00

Visto il parere rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 95 DEL 19/12/2024

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Acquisiti, gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dalla Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Carmen Ferraro, ai sensi dell'art. 49, I comma, D. Lgs. 267/2000;

Con 12 voti favorevoli, 3 contrari (i Consiglieri Nanetti, Summa e Tavernelli del Gruppo “Calderara in Comune”) e 1 astenuto (il Consigliere Murgia del Gruppo “Uniti per Calderara”), resi tramite applicativo di voto, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, su numero 16 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di **modificare** le seguenti aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF dall'anno 2025 con la medesima articolazione degli scaglioni, ossia mantenendo i 4 scaglioni di reddito :

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,71%
Oltre € 15.001 e fino a € 28.000	0,72%
Oltre € 28.001 e fino a € 50.000	0,77%
Oltre € 50.000	0,80%

3) di non far luogo all'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF quando il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 15.000,00 e nel caso di superamento di tale limite l'addizionale Comunale all' IRPEF è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui al punto 2) al reddito complessivo;

4) di trasmettere in via esclusivamente telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze il presente provvedimento;

5) di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale del Comune e di garantire massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

6) di dichiarare, con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente e tenutasi con le stesse modalità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – quarto comma – del D.lgs 267/2000.

Allegati:

- regolamento

- pareri

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 95 DEL 19/12/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MARINO LANEVE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA BEATRICE BONACCURSO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta **98** del **29/11/2024**

Numero Delibera **95** del **19/12/2024**

Settore/Servizio: **SETTORE FINANZIARIO / SERVIZIO
TRIBUTI/CANONI/RISCOSSIONI COATTIVE/RECUPERO EVASIONE FISCALE**

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DALL' ANNO 2025 E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DAL 01.01.2025

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 11/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRARO CARMEN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 11/12/2024

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
FERRARO CARMEN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

Allegato A)



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 07/03/2007
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 27/02/2008
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 27/03/2012
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 28/05/2013
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 28/03/2014
Confermato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 15/04/2015
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 23/12/2021;
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26/05/2022;
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 22/12/2022;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 95 DEL
19/12/2024

Confermato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2024
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF

Art. 2: Determinazione dell'aliquota

Art. 3 Esenzioni

Art. 4: Versamento

Art. 5: Rinvio a disposizioni di legge

Articolo 1 – Disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF

1. Il Comune applica l’addizionale comunale all’IRPEF, così come previsto dal decreto legislativo 28/09/1998 n. 360, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall’articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l’esercizio 2007).

Articolo 2 – Determinazione dell’aliquota

1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell’art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e preso atto di quanto disposto dall’art. 1 comma 7 L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022) sono applicate a partire dal 1 gennaio 2025, le seguenti aliquote dell’Addizionale Comunale all’IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota Addizionale Comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,71%
Oltre € 15.001 e fino a € 28.000	0,72%
Oltre € 28.001 e fino a € 50.000	0,77%
Oltre € 50.000	0,80%

2. Le aliquote di cui al comma si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni di reddito previsti.
3. L’aliquota è determinata annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l’aliquota vigente nel precedente esercizio.
4. La deliberazione dell’aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Esenzioni

- 1 L'addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di € 15.000,00;
- 2 Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 15.000,00 di cui al precedente comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, al reddito complessivo.

Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M 05/10//2007 emanato ai sensi dell'art. 1 comma 143 della L. 27 dicembre 2006 n. 296

Articolo 5 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.